

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LV

BARI, 22 FEBBRAIO 2024

n. 16 *suppl.*



Statuto, leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 4

“Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico)”. 5

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 5

“Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa”. 18

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”. 20

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 7

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”. 21

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 8

“Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’ulivo secolare e monumentale della Puglia”. 23

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 9

“Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP”. 29

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 10

“Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio”. 33

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese)”. 41

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 12

“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”. 43

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 4

“Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I**Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42****Art. 1****Modifiche alla l.r. 42/2013**

1. Nella legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura”.

Art. 2**Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2013**

1. L’articolo 1 della l. r. 42/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Regione sostiene la multifunzionalità dell’impresa agricola e la diversificazione delle attività agricole anche tramite la valorizzazione dell’agriturismo, al fine di:

- a) tutelare e qualificare le risorse agro-silvo-pastorali di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività imprenditoriali agricole nelle aree rurali, attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- c) consentire la diversificazione dei redditi derivanti da attività agricole;
- d) favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, del territorio e della biodiversità;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, di qualità e biologiche, nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
- h) incentivare il risparmio energetico e utilizzare le fonti di energia rinnovabili.”.

Art. 3**Modifiche all'articolo 2 della l.r. 42/2013**

1. All'articolo 2 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.”;
 - b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché, ai sensi dell'articolo 68, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.”;
 - c) le lettere b), c) e d) del comma 3, sono sostituite dalle seguenti:
 - “b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui di regioni limitrofe, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGT, DOC, DOCG e IGP, per i prodotti di qualità garantiti dalla Regione Puglia o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e i prodotti biologici;
 - c) organizzare, anche all'esterno delle strutture aziendali, degustazioni ed eventi promozionali, ivi inclusa la mescita di vini, di birra e di distillati prodotti nella regione, di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda integrati con prodotti di aziende agricole locali, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati, anche per finalità turistiche, alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del relativo territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, ivi comprese quelle volte a promuovere il benessere psico-fisico della persona, culturali, didattiche, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.”;
 - d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 bis. L'impresa agricola esercente attività agrituristica, d'ora in avanti impresa agrituristica, può rendere disponibili agli ospiti aree utilizzabili per il pic-nic con possibilità di consumare sul posto pasti, spuntini e prodotti forniti direttamente dall'impresa stessa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché spazi attrezzati al fine di consentire lo svolgimento del lavoro a distanza.”.

Art. 4**Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2013**

1. All'articolo 3 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzate le strutture e i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola,

- esistenti sul fondo.”;
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.”;
- c) alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “L’esercizio delle attività agrituristiche previste nell’articolo 2 non richiede il cambio di destinazione d’uso dei locali e delle strutture a tal fine impiegate presenti sul fondo.”;
- d) il comma 7, è sostituito dal seguente:
“7. Fatto salvo quanto stabilito sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico, l’ospitalità in spazi aperti può essere svolta da aziende. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone, possiedono una superficie minima di sessanta metri quadrati e sono sistemate a una distanza non inferiore a 2 metri l’una dall’altra. Possono essere realizzate fino a un massimo di tre piazzole per ettaro di superficie aziendale e di quindici piazzole per azienda per la sistemazione di una tenda o altro mezzo di pernottamento per piazzola. Possono essere fornite unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte, e altre tipologie, a condizione che siano in linea con la normativa urbanistica e prive di impianti o strutture fisse. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto, nonché dei servizi igienico sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia prevista, per analoghe strutture ricettive turistiche all’aperto.”;
- a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“9 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sui fabbricati, pertinenze e accessori, destinati all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977).”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 42/2013

1. All’articolo 4 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, le parole: “dedicato all’attività agricola” sono sostituite dalle seguenti: “dell’attività agricola”;
- b) alla lettera a) del comma 3, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”;
- c) i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, sono abrogati;
- d) i commi 5, 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
- “5. L’attività di ospitalità in alloggi è esercitata mediante l’utilizzo di camere e unità abitative, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
6. L’ospitalità in spazi aperti può essere svolta nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 3, comma 7.
7. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, l’attività di somministrazione di pasti e bevande prevista nell’articolo 2, comma 3, lettera b), ivi compresa la prima colazione, è svolta nell’osservanza dei seguenti parametri e criteri:
- a) utilizzare una quota di prodotti propri non inferiore al 20 per cento del totale dei prodotti

- impiegati nella somministrazione. Tale quota è ridotta al 15 per cento per le imprese che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande biologici, nonché per le imprese agrituristiche operanti in aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea;
- b) possibilità di utilizzare una quota non inferiore al 40 per cento dei prodotti impiegati nella somministrazione provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale o in territori contigui di regioni limitrofe, con preferenza per i prodotti provenienti da forme organizzate di vendita diretta;
 - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare almeno il 60 per cento dei prodotti impiegati nell'attività di somministrazione;
 - d) la parte rimanente dei prodotti utilizzati deve preferibilmente provenire da imprese agroalimentari ubicate in ambito regionale che trasformano produzioni agricole regionali o in territori contigui di regioni limitrofe;
 - e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa di regioni contigue, possono essere utilizzati prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità, nella misura massima del 25 per cento del totale;
 - f) nel caso di preparazione di diete speciali necessarie per motivi di salute ivi comprese le intolleranze alimentari, è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga a quanto previsto nelle lettere dalla a) alla e).”;
- e) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
- “7 bis. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne e, nel limite del 50 per cento del totale dei prodotti di cui al comma 7, lettera a), quelli ottenuti nell'ambito di contratti di rete o accordi e contratti di filiera sottoscritti dall'azienda agricola con altre aziende agricole della zona, o comunque ubicate nel territorio regionale, oppure provenienti da cooperative o consorzi con sede ubicata nel territorio regionale di cui l'azienda stessa sia socia.
- 7 ter. Nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 7, l'attività di somministrazione può essere svolta anche mediante il servizio di asporto o di consegna a domicilio.
- 7 quater. Nel limite di trenta giorni all'anno, è consentita, anche oltre il limite di cui al comma 3, lettera c), l'organizzazione, all'esterno del complesso aziendale e anche mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, dell'attività di somministrazione di pasti e bevande costituita dai prodotti di cui al presente articolo, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.
- 7 quinquies. Qualora per cause di forza maggiore, dichiarate dallo Stato o dalla Regione e derivanti in particolare da epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, non sia possibile rispettare i parametri di connessione di cui al comma 1, nonché i criteri e parametri di cui al comma 7, il Comune in cui ha sede legale l'impresa agrituristica può autorizzare temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai citati parametri e criteri, a seguito di comunicazione da parte dell'impresa stessa.
- 7 sexies. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 4 bis alla l.r. 42/2013

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva)
 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l'organizzazione:
 - a) di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;

- b) di attività seminariali, di informazione, divulgazione e promozione in materia di tradizione rurale, storica ed economica locale anche attraverso l'uso di biblioteche aziendali e raccolte di oggetti;
 - c) di corsi, inclusi quelli di cucina incentrati sulla tradizione enogastronomica rurale locale e per assaggiatori di prodotti regionali;
 - d) di escursioni con guida sia su percorsi volti alla valorizzazione del patrimonio storico o culturale, sia su percorsi naturalistici con punti di osservazione della fauna e della flora autoctona all'interno o all'esterno dell'azienda, nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni turistiche;
 - e) di passeggiate a cavallo e della pesca sportiva praticata utilizzando laghetti aziendali;
 - f) di attività, anche giornaliere, ludico-ricreative e di intrattenimento per bambini e ragazzi.
2. Nelle attività previste nel comma 1, lettera a), non rientrano le pratiche sanitarie e le attività che non abbiano alcuna diretta correlazione con l'ambito rurale. Nel caso di trattamenti che richiedono specifiche competenze, l'operatore deve risultare in possesso di adeguati attestati.
3. L'utilizzo delle attrezzature sportive e delle strutture sportive, natatorie o ricreative, nella disponibilità dell'azienda agrituristica, è consentito soltanto da parte degli ospiti che usufruiscono delle attività di ospitalità e somministrazione e non dà luogo al pagamento di autonomo corrispettivo in quanto servizio integrativo e accessorio.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 42/2013

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della l.r. 42/2013, sono sostituiti dai seguenti:
- “2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresi il congelamento di materie prime di origine animale o vegetale destinate a essere utilizzate nella preparazione dei cibi e la lavorazione di conserve vegetali, confetture o marmellate, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.
4. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni necessarie per l'attività agrituristica, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
5. La macellazione di animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Non rientra nel campo di applicazione del predetto regolamento e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.
- ”

6. Per le imprese agrituristiche che svolgono attività di alloggio nel limite di dieci posti letto, sono considerati idonei i locali in possesso del requisito dell'abitabilità. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere utilizzata la cucina domestica.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 6 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche definite all'articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell'andamento del settore agrituristico a livello regionale. L'iscrizione è condizione necessaria per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 9. L'elenco è tenuto dalla struttura competente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.”;
 - b) dopo la lettera b) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“b bis) non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”;
 - c) al comma 3, dopo le parole: “per conoscenza” sono inserite le seguenti: “dal Comune”;
 - d) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Il Comune competente per territorio, tenuto conto di quanto previsto nell'articolo 4 e in conformità alle linee guida vigenti in materia, provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla struttura competente dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.”;
 - e) al comma 5, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
 - f) al comma 7, le parole: “, nonché l'elenco aggiornato con l'annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “. Il predetto elenco aggiornato”;
 - g) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le informazioni contenute nell'elenco regionale sono comunicate al Repertorio nazionale dell'agriturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo), anche per le finalità previste nell'articolo 13 della l. 96/2006.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 7 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la parola: “autorizzate” è sostituita dalla seguente: “esercitate”;
 - b) al comma 4, la parola: “autorizzato” è sostituita dalla seguente: “previsto”;
 - c) al comma 5, le parole: “dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “della SCIA di cui all'articolo 9.”.

Art. 10**Modifiche all'articolo 8 della l.r. 42/2013**

1. All'articolo 8 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: "Requisito professionale";
 - b) al comma 1, le parole: "dall'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7";
 - c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi sono erogati dagli enti di formazione accreditati dalla Regione ai sensi della normativa vigente e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale."

Art. 11**Modifiche all'articolo 9 della l.r. 42/2013**

1. L'articolo 9 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

 1. L'imprenditore agricolo, a seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e in possesso del certificato di abilitazione previsto nell'articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le attività agrituristiche, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge redatta, se possibile, in forma di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che precede l'inizio dello svolgimento delle predette attività. Il soggetto interessato può avviare le attività agrituristiche dalla data di presentazione della SCIA. Copia della SCIA è trasmessa in modalità telematica dal Comune alla struttura regionale competente dell'Assessorato all'agricoltura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6.
 2. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, formula i conseguenti rilievi, indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti anche al fine di inibire la prosecuzione dell'attività, comunicandoli alla Regione anche ai fini della cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
 3. Nel caso di trasferimento dell'azienda agricola o subentro da parte degli eredi, fermo restando il possesso del requisito soggettivo previsto nell'articolo 2, comma 1, il nuovo titolare, anche se non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge, ivi compreso il requisito professionale, è autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell'attività agrituristica per non oltre centottanta giorni, fermo restando l'obbligo di rinnovare l'inoltro della SCIA, previa acquisizione del certificato di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, entro il termine previsto per l'esercizio provvisorio, pena l'adozione di provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell'attività.
 4. Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'intervenuta variazione."

Art. 12**Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 42/2013**

1. L'articolo 10 della l.r. 42/2013, è abrogato.

Art. 13
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 11 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'impresa agrituristica è tenuta a:

 - a) intraprendere l'attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all'articolo 9;
 - b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6, nonché della SCIA;
 - c) comunicare al Comune l'eventuale sospensione dell'attività che non può essere comunque superiore ad un anno;
 - d) rispettare i limiti e le modalità di esercizio dell'attività indicati nella SCIA;
 - e) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno e comunicate alla Regione Puglia, come previsto alla lettera f);
 - f) inviare telematicamente, se svolge attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti, entro il 1 ottobre di ciascun anno, all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione dei prezzi massimi praticati e riferiti all'anno seguente, come previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n.49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici);
 - g) inviare all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. L'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione invia semestralmente all'Osservatorio regionale dell'agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per comune;
 - h) rispettare i prezzi massimi esposti;
 - i) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati;
 - j) osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 773/1931;
 - k) registrare giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”;
 - b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere a), c), h), i) e j) del comma 1, il Comune può, previa diffida, sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.”;
 - c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio dell'attività di agriturismo può essere revocato dal Comune, con motivato provvedimento, se l'impresa agrituristica:

 - a) senza giustificato motivo non ha intrapreso l'attività entro centottanta giorni dalla data di inoltro della SCIA di cui all'articolo 9 o l'ha sospesa da almeno due anni;
 - b) è stata cancellata dall'elenco regionale di cui all'articolo 6;
 - c) non ha mantenuto i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6;

- d) ha subito, nel corso dell'anno, due provvedimenti di sospensione dell'attività agrituristica da parte del Comune.”;
- d) al comma 4, le parole: “dell'autorizzazione comunale” sono soppresse;
- e) al comma 5, le parole: “dell'autorizzazione comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esercizio dell'attività agrituristica”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 42/2013

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:
“Art. 11 bis (Periodi di apertura)
1. L'attività agrituristica può essere svolta durante tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'impresa agrituristica.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 42/2013

1. L'articolo 12 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Riserva di denominazione. Classificazione).
1. L'uso della denominazione agriturismo, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi della presente legge.
2. La struttura regionale competente dell'Assessorato all'agricoltura stabilisce le modalità e i criteri di classificazione omogenei, nonché disciplina l'uso del marchio collettivo che contraddistingue, nel territorio regionale, le imprese agrituristiche in coerenza con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto del Ministro delle politiche agricole 3 giugno 2014 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo), sentito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo per eventuali peculiarità regionali.
3. Le imprese agrituristiche sono classificate in base ai criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche definiti a livello nazionale.
4. Alle imprese agrituristiche viene rilasciato dalla Regione apposito marchio con l'indicazione della specifica categoria di classificazione e il relativo simbolo.”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 13 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. L'Osservatorio è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e al turismo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e per ciascuna delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dal rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).”;
 - b) al comma 4, le parole: “durano in carica cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “restano in carica per tutta la legislatura.”;
 - c) dopo la lettera b) del comma 5, sono aggiunte le seguenti:
“b bis) cura la pubblicazione periodica di un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Puglia;

b ter) collabora con il Comitato consultivo nazionale per l'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2013 (Istituzione comitato consultivo per l'agriturismo).".

Art. 17

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 42/2013

1. L'articolo 14 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).
 1. La Regione, di concerto con l'Osservatorio regionale dell'agriturismo, predispone un programma di durata triennale, aggiornato annualmente, finalizzato alla promozione a livello nazionale e internazionale delle attività agrituristiche svolte in ambito regionale.
 2. La Regione, in collaborazione con le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, sostiene lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.".

Art. 18

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 42/2013

1. All'articolo 15 della l.r. 42/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, per la violazione delle quali è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 bis.";
 - b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 sono trasmessi, con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere dalla a) alla l), al Comune territorialmente competente che destina i relativi proventi al finanziamento delle attività istituzionali svolte, mentre per la violazione di cui alla lettera m), il rapporto è trasmesso al competente Ufficio regionale del contenzioso provinciale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso).";
 - c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.".

Art. 19

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 42/2013

1. L'articolo 16 della l.r. 42/2013, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Disposizioni sanzionatorie)
 1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.
 2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

- a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 - b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 - c) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, della SCIA: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 - d) in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, ovvero di erronea o incompleta compilazione, della tabella delle tariffe praticate e comunicate all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione: da un minimo edittale di euro 200 a un massimo edittale di euro milleduecento;
 - e) in caso di applicazione di prezzi superiori a quelli esposti: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 - f) in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109 del regio decreto 773/1931: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila;
 - g) in caso di mancato invio all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione delle tariffe massime che l'impresa agrituristica si impegna ad applicare per l'anno seguente: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;
 - h) in relazione alla trasmissione dei dati sul movimento turistico:
 - 1. da euro 200 a euro 600 per l'omessa trasmissione mensile dei dati;
 - 2. da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati;
 - 3. da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.La trasmissione si ritiene omessa se effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro quindici giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite PEC, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati;
 - i) in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell'impresa o di modifiche strutturali dell'azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 200 a un massimo edittale di euro milleduecento;
 - j) in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 9 mila, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo;
 - k) nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;
 - l) in caso di esercizio dell'attività agrituristica intrapresa, anche in forma occasionale, senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 6 mila. Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agrituristica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui alla presente lettera nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza;
 - m) in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione dei dati statistici relativi all'attività ricettiva dell'impresa agrituristica: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque

anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al comma 2, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa natura.

4. Il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge n. 689/1981.

5. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.”.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 16 bis alla l.r. 42/2013

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 42/2013, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis (Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:

- a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) i dati relativi all'attività di vigilanza e controllo svolte dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 15;
- c) i dati relativi ai provvedimenti di inibizione adottati ai sensi degli articoli 9 e 11, nonché alle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 16;
- d) i dati afferenti all'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6.”.

Art. 21

Disposizioni attuative e transitorie

1. I componenti dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 13 della l.r. 42/2013, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla scadenza del mandato in corso, si procede alla nomina dell'Osservatorio regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 42/2013, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

Modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19

Art. 23

Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2012

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione concede contributi alle associazioni e organizzazioni degli allevatori pugliesi, in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell’ordinaria gestione aziendale.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 5

“Istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’attività di contenimento della Xylella fastidiosa”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Istituzione Commissione d’indagine, costituzione e composizione

1. È istituita una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento del batterio Xylella fastidiosa.
2. La Commissione è costituita con le modalità previste dall’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da un numero di componenti proporzionato alla composizione dei Gruppi consiliari, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento.
3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, per la costituzione, la composizione, il funzionamento, la discussione e il processo verbale della Commissione si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le Commissioni.

Art. 2

Modalità dell’indagine e durata

1. La Commissione dura in carica dodici mesi. Possono partecipare ai lavori, intervenendo nel dibattito e formulando proposte, ma senza diritto di voto, tutti i consiglieri regionali non componenti della Commissione.
2. Dopo la seduta d’insediamento, il Presidente della Commissione richiede al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e alla Sezione osservatorio fitosanitario, un rapporto istruttorio completo, redatto seguendo l’ordine cronologico, contenente tutti gli atti adottati da tutte le autorità interessate, regionali, nazionali o internazionali, oppure gli atti proposti e non adottati, specificando l’attuazione o i profili di problematicità nell’attuazione, eventuali iniziative giurisdizionali anche interferenti, con relativi esiti, e il tutto corredato di ogni riferimento numerico statistico.
3. Il rapporto di cui al comma 2, realizzato anche per parti separate o per argomenti omogenei, è depositato entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo istanza di proroga motivata e non superiore a trenta giorni.
4. A seguito del deposito del rapporto di cui al comma 3, il Presidente provvede senza indugio alla convocazione della Commissione, per deliberare eventuali audizioni sugli atti indicati dal rapporto o per richiedere agli autori del rapporto eventuali integrazioni o estensioni del campo d’indagine.
5. Con le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3, l’Ufficio informazione e stampa del Consiglio regionale provvede a redigere un rapporto istruttorio contenente tutte le note stampa prodotte sull’argomento dai componenti degli organi d’indirizzo politico e dagli uffici amministrativi della Regione. Nello stesso termine anche i singoli componenti della Commissione, nonché i dirigenti regionali, possono chiedere l’allegazione al rapporto istruttorio di cui al comma 2, di atti amministrativi adottati o proposti da qualsiasi autorità nazionale e internazionale, nonché al rapporto stampa di cui al presente comma, di note stampa, interviste, articoli,

video, fotografie, post, oppure qualsiasi materiale informativo pertinente all'obiettivo dell'indagine.

6. Le sedute successive a quelle previste dai commi 2 e 4, sono dedicate alle audizioni deliberate e a eventuali e successive integrazioni dei rapporti istruttori. Le audizioni sono svolte in forma interrogativa e per brevi capitoli, avendo cura di assicurare una scansione logico cronologica, sul cui rispetto sovrintende, dichiarando l'ammissibilità o l'inammissibilità, il Presidente della Commissione.

Art. 3

Conclusione dei lavori

1. La Commissione conclude i suoi lavori con la votazione di una relazione. Alla relazione sono allegate le eventuali relazioni conclusive di minoranza.
2. La relazione di cui al comma 1 consiste in una prima parte contenente i rapporti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2, una seconda parte contenente la trascrizione in forma riassuntiva delle domande e delle risposte oggetto delle audizioni e una terza parte, redatta dal Presidente della Commissione e sentito l'Ufficio di Presidenza, contenente le conclusioni.
3. La votazione finale, a cui partecipano i componenti della Commissione oppure i loro sostituti purché iscritti allo stesso gruppo politico, si svolge sulla terza parte conclusiva della relazione proposta dal Presidente ai sensi del comma 2 e sulle ulteriori ed eventuali conclusioni presentate dagli altri commissari. Le conclusioni respinte dalla Commissione sono allegate alla relazione come conclusioni di minoranza.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 6

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 16/2018

1. L'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Istituzione della commissione tecnico-scientifica per l'adeguamento e attuazione della normativa in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di adeguare la presente legge alle sopravvenute esigenze determinate dall'attuale quadro programmatico con specifico riferimento alla Politica agricola comune (PAC) 2023-2027, al Next Generation EU, al Green Deal, alla strategia Farm to Fork, al Piano strategico nazionale (PSN), al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), agli eco-schemi e alle transizioni climatiche, ambientali e digitali, è istituita apposita commissione tecnico-scientifica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate la composizione e le modalità di funzionamento della commissione.

3. La commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato con comprovata esperienza nel settore della ricerca in materia ed è composta da personalità con riconosciute competenze in materia di ricerca nell'ambito della elaborazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione europea.”.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 7

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazione alla l.r. 8/2015

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis (Registro regionale delle associazioni dei tartufai)

1. È costituito presso la Regione Puglia il registro regionale delle associazioni dei tartufai.
2. L'iscrizione al registro previsto nel comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 8/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 8/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Presso la Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è costituito, senza oneri per compensi o rimborsi di alcun genere, apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle risorse agroalimentari o da suo delegato, è composto da:

- a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario del comitato;
- b) un dirigente o un funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;
- c) un esperto designato dalla dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (DiSSPA) dell'Università degli studi di Bari;
- d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
- f) un rappresentante dell'ordine regionale dei dottori agronomi e forestali;
- g) un dirigente o un funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia;
- h) un dirigente o un funzionario degli enti parco nazionali.”.

Art. 3**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 8

“Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato d’ulivo derivante da espianti a causa del batterio Xylella e delle creazioni artigianali di prodotti a contrassegno Albero d’ulivo secolare e monumentale della Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce il pregio naturalistico, storico, culturale e identitario degli alberi d’ulivo e, in particolare, di quelli aventi le caratteristiche di ulivo secolare o di ulivo monumentale ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). In quest’ottica intende tutelare, garantire e valorizzare la filiera produttiva che adopera il legno pregiato d’ulivo derivante da espianti conseguenti all’adozione delle misure fitosanitarie di contenimento della diffusione del batterio Xylella.
2. Per le finalità previste nel comma 1, la Regione istituisce centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione del legno derivante dagli espianti, favorendo inoltre l’avviamento e l’attività di imprese artigianali che ne facciano uso quale materia prima e sostenendo azioni di promozione, anche incentivando la partecipazione di tali imprese a fiere, saloni e altre iniziative.
3. La Regione istituisce e incentiva la creazione di spazi espositivi volti alla musealizzazione, alla esaltazione e conservazione della memoria storica espressa dagli ulivi secolari e monumentali di particolare pregio anagrafico ed estetico.

Art. 2

Centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali

1. La Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale, individua, in ogni provincia colpita dal batterio Xylella, i centri regionali di raccolta, stagionatura e prelaborazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali eventualmente anche rimossi integralmente, di seguito denominati Centri regionali. A tal fine si individuano strutture pubbliche o private che dichiarano la disponibilità, all’esito di un tavolo tecnico e di concertazione con gli operatori del settore ligneo, con le organizzazioni rappresentative delle imprese, dell’industria e dell’artigianato, e con le associazioni di categoria. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori del settore, sono individuati i gestori dei Centri regionali, ai quali sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.
2. La Regione, con deliberazione di Giunta regionale, previo avviso rivolto a tutti gli operatori del settore, individua le strutture pubbliche o private da destinare a Centro di raccolta di cui al comma 1 nonché i gestori dei Centri regionali, ai quali, per lo svolgimento delle attività previste nella presente legge, sono concessi contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a parziale copertura dei costi di esercizio.
3. Presso i Centri regionali è possibile procedere alla vendita, esclusivamente per le finalità di cui

all'articolo 3, comma 3, o al conferimento del legname ottenuto dalle eradicazioni degli alberi d'ulivo affetti dal batterio della *Xylella fastidiosa* ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia), ivi compreso il legname derivante dagli espianti preventivi operati nell'ambito delle zone cuscinetto.

4. Per le finalità della presente legge, la Regione appronta un sistema di tracciabilità a garanzia dei prodotti realizzati con il legno conferito presso i Centri regionali, al fine di favorire, promuovere e sostenere il riuso del legno derivante dall'Albero d'ulivo secolare della Puglia. Sono assicurate modalità tali da consentire la univoca individuazione del legno derivante dagli ulivi monumentali, l'originaria collocazione dell'albero e le sue caratteristiche fondamentali.

Art. 3

Attività dei Centri regionali di raccolta, stagionatura e prelavazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali

1. Nei Centri regionali, dopo il conferimento, vengono effettuate la selezione, la catalogazione, la custodia degli ulivi oggetto di espianto, mediante la redazione di apposite schede di identificazione e tracciamento.

2. I tronchi selezionati e catalogati presso i Centri regionali, in base alla valutazione da effettuarsi a seconda delle caratteristiche del legno, possono essere conservati intatti o, in alternativa, stagionati e ridotti in tavole da destinare alla vendita.

3. Al fine di ridurre le pratiche, comunque consentite, dell'incenerimento del legname, lo stoccaggio e la stagionatura, la Regione favorisce lo svolgimento delle attività di opificio artigianale e semi industriale, nonché quelle laboratoriali di tipo artigianale, con particolare riferimento alla protezione e valorizzazione dei tronchi scultorei monumentali destinati esclusivamente alle lavorazioni dell'artigianato artistico, promuovendo l'adozione di lavorazioni sostenibili, finalizzate al riuso e alla riduzione dell'impatto ambientale.

4. La Regione promuove e sostiene, mediante apposite misure economiche, il commercio del legno derivante da espianti finalizzato alla lavorazione e trasformazione.

Art. 4

Accreditamento alla formazione professionale

1. Ai fini della presente legge, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Regione accredita i corsi professionali di formazione in ebanisteria e operatori e tecnici del legno, anche post diploma, da tenersi presso le sedi accreditate per la formazione.

2. Nell'ambito dei corsi di formazione previsti nel comma 1, la Regione valorizza le docenze tenute da imprenditori artigiani pugliesi e dai Maestri artigiani riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente.

3. La Regione promuove inoltre i progetti formativi integrativi negli istituti scolastici secondari di indirizzo, finalizzati a promuovere la cultura di tutela e valorizzazione e sostenere il ricambio generazionale nel settore ligneo.

Art. 5

Istituzione del contrassegno Albero d'ulivo secolare della Puglia e Albero d'ulivo monumentale della Puglia

1. Per favorire e diffondere la conoscenza dei cittadini e per meglio esercitare le azioni di tutela e valorizzazione delle creazioni artigianali prodotte con il legno degli ulivi secolari della Puglia, lavorato e distribuito dai Centri regionali, è istituito il contrassegno regionale Albero d'ulivo secolare della Puglia e Albero d'ulivo monumentale della Puglia.

2. Il contrassegno identifica i prodotti, siano essi semilavorati o finiti, realizzati utilizzando rispettivamente il legname ricavato da ulivi secolari o da ulivi monumentali transitati attraverso i Centri regionali. Il suo utilizzo è obbligatorio a tali fini ed è concesso ai Centri regionali e alle imprese che operano nel settore della lavorazione artistica del legno.

3. Con la deliberazione prevista nell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di concessione e d'uso del contrassegno. La Giunta regionale individua specifiche modalità con cui valorizzare le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 4, con particolare riguardo ai materiali derivanti da ulivi monumentali.

Art. 6

Promozione delle relazioni tra operatori economici del settore ligneo

1. La Regione Puglia promuove e favorisce le più ampie relazioni tra operatori economici del settore ligneo e agricoltori o gestori dei Centri regionali, anche con l'ausilio delle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e del distretto produttivo legno e arredo della Puglia ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi).

Art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e alle articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.

Art. 8

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. I contributi di cui alla presente legge, se configurano aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, se necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea.

2. La struttura regionale competente che concede le agevolazioni di cui all'articolo 2 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto nell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150 mila per l'anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione

finanziaria di euro 150 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, approvato con decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484 (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia).

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 Rif. Del. Com. n. 489 del 20/01/2024
 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato di alto decoro da esportare a causa del batterio Xylella e delle eruzioni
 artiglianti di prodotti a contrassegno Albero d'ulivo siciliano e monumentale della Puglia"

Attestato n.3/1 al D.Lgs. 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA ESERCIZIO 2024 (*)	
		IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE
ENTRATE							
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	residui pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	providenza di competenza	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	providenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato ato di variazione del bilancio riportante i dati d'interscambio del Tesoriere
 Rif. Del. Com. n. 189 del 30/01/2024
 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione del legno pregiato di salvo decro ante da espianti a causa del boisterio Xylella e delle erodanti artigianali di prodotti a contraesempio Alberi d'olivo secolari e monumentali della Puglia"

Allegato n.1 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	SPESA		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024 (*)
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Avanzo di amministrazione						
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO	1 Spese correnti					
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	0,00	0,00
		renda presunt	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	0,00
		rendita presunt	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
Programma	1 Fondo di riserva					
TITOLO	1 Spese correnti					
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1 Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00
		rendita presunt	0,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti			0,00	0,00	0,00
		rendita presunt	0,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00	0,00	0,00
		rendita presunt	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				0,00	0,00	0,00
		rendita presunt	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		provisione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 9

“Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dai consorzi di tutela il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP).
2. La Regione, nel rispetto della piena tutela delle DOP e delle IGP, riconosce nei prodotti di eccellenza regionali pugliesi uno strumento efficace per promuovere e salvaguardare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche territoriali e la biodiversità, per difendere la storia e le tradizioni, per tutelare i saperi locali, per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali e turistiche, nonché per promuovere un’identità del gusto di un determinato territorio e dei comuni che lo rappresentano.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce e attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione, promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all’integrazione di filiera e al suo rafforzamento, nonché allo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari. Tali politiche sono definite e attuate nell’ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale, turismo, cultura, politiche attive del lavoro e formazione, anche attraverso la partecipazione delle parti economiche e sociali.
4. Ai fini della presente legge, per prodotti di eccellenza regionali pugliesi di qualità si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari designati IGP o DOP, oppure registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Puglia riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998) relativi alle seguenti filiere:
 - a) lattiero-casearia;
 - b) ortofrutticola;
 - c) cerealicola;
 - d) olivicola;
 - e) vitivinicola, in relazione all’uva da tavola.

Art. 2

Misure di sostegno

1. Per le finalità della presente legge, fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato, la Regione attraverso l’erogazione di contributi economici:
 - a) sostiene il funzionamento dei consorzi di tutela dei prodotti di eccellenza regionali di qualità;

- b) promuove e supporta le attività di tutela, promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo dei prodotti di eccellenza regionali pugliesi;
 - c) promuove e supporta la realizzazione di indagini, studi, diagnosi, monitoraggio e programmi o progetti di ricerca finalizzati alla valorizzazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo, con specifico riferimento ai temi dell'innovazione in agricoltura e al trasferimento tecnologico, ivi compresi progetti tesi a:
 - 1) realizzare percorsi enogastronomici con i prodotti di eccellenza pugliesi;
 - 2) istituire un museo delle tradizioni e del gusto e dei prodotti di eccellenza pugliesi;
 - 3) sostenere e promuovere percorsi formativi aventi a oggetto la produzione e la gestione dei prodotti regionali di eccellenza pugliesi.
2. I contributi previsti al comma 1 possono essere concessi ai consorzi di tutela, con sede nel territorio regionale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999) nonché ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dagli stessi consorzi nell'arco di ciascun anno solare. I programmi individuano le attività, gli obiettivi specifici e le spese connesse per consentirne la realizzazione.
3. In sede di prima applicazione e per i primi tre anni di vigenza della presente legge, oltre ai consorzi di cui al comma 2, concorrono inoltre alla concessione delle misure di sostegno previste al comma 1 anche i consorzi di tutela non riconosciuti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse previsti al comma 1. Nella determinazione dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale favorisce i consorzi aventi a oggetto la tutela e valorizzazione dei prodotti DOP o IGP i cui disciplinari di produzione impongono la provenienza regionale del prodotto primario.
5. La Regione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa eurounitaria, statale e regionale, può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione regionale.
6. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono cumulabili nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3

Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio

1. È istituito il Tavolo permanente del partenariato territoriale delle comunità dell'agroalimentare, della cultura del cibo e del suo territorio, di seguito Tavolo.
2. Il Tavolo ha funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge.
3. Il Tavolo è composto da:
- a) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera lattiero-casearia;
 - b) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito delle filiere ortofrutticola e cerealicola;
 - c) un rappresentante per ciascun consorzio di tutela riconosciuto nell'ambito della filiera della olivicoltura;
 - d) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio regionale.
4. Nell'ambito del Tavolo, la Giunta regionale, d'intesa con lo stesso, può riconoscere tavoli tematici di filiera con le relative funzioni.
5. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore con delega all'Agricoltura o da un suo delegato.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Tavolo.
7. La durata in carica dei componenti del Tavolo è pari alla durata della legislatura. I componenti restano comunque in carica in regime di proroga sino alla designazione di nuovi componenti.
8. La partecipazione al Tavolo e agli eventuali organismi previsti nel presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 4

Formazione degli operatori

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, specifiche iniziative formative degli operatori coinvolti nella produzione e gestione dei prodotti di eccellenza regionali e nella promozione e gestione dei consorzi di tutela pugliesi dei prodotti DOP e IGP.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sui risultati ottenuti a fronte delle risorse finanziarie impegnate.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, in un capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP", è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza e cassa e per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in termini di competenza, di euro 50 mila, con contestuale riduzione di pari importo dalla missione 1, programma 11, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
3. Al finanziamento delle misure previste nella presente legge, nei limiti di quanto previsto da norme eurounitarie, statali e regionali e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio ripartente i dati d'incremento del Tesoriere
 Ref. Del. Cons. n. 191 del 30/01/2024
 "Interventi per la diffusione della conoscenza, promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali relativi ai consorzi di tutela pugliesi delle DOP e IGP"

Allegato n.01 al D.L. n. 118/2011

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA SPESISTO 2024		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA SPESISTO 2024 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
SPESE						
MISSIONE	Dissesto di amministrazione			0,00		0,00
Programma	11 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
TITOLO	1 Spese correnti					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO	1 Spese correnti					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
Totale Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui pregressi		0,00		0,00
		previdenze di competenza		50.000,00		50.000,00
		previdenze di cassa		0,00		0,00

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
 C = IT

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 10

“Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce e promuove l'iniziativa Orti di Puglia come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) orti urbani: piccoli appezzamenti di terreno all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo, individuati dai comuni e assegnati a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare;
 - b) orti collettivi: appezzamenti di terreno gestiti da enti del terzo settore, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;
 - c) orti didattici: aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati o imprese agricole, destinate alla formazione degli studenti sulle pratiche agricole sostenibili;
 - d) orti socio-terapeutici: appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e assegnati a associazioni o enti pubblici o privati finalizzati alla riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale per favorire, attraverso

l'ortoterapia, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

Art. 3 **Modalità operative**

1. Gli Orti di Puglia possono essere realizzati dai comuni che, sulla base di appositi progetti, si avvalgono delle misure di sostegno previste nell'articolo 6.
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
 - a) orti urbani;
 - b) orti collettivi;
 - c) orti didattici;
 - d) orti socio-terapeutici.
3. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a) risparmio idrico oppure sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia o di aridocoltura;
 - b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 - c) salvaguardia della fertilità dei suoli e ricorso a tecniche di agricoltura biologica;
 - d) pratica dell'apicoltura finalizzata a favorire l'impollinazione naturale.
4. I progetti prevedono iniziative formative e informative sui i seguenti temi:
 - a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
 - b) educazione ambientale;
 - c) educazione alimentare;
 - d) tecniche di apicoltura.
5. I progetti sono corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente. Il regolamento d'uso, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede in particolare:
 - a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
 - b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
 - c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
 - d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
6. Gli enti di cui al comma 1 per l'elaborazione e la gestione dei progetti possono avvalersi di enti e associazioni del terzo settore.
7. Le iniziative educative e di formazione possono essere realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Art. 4 **Orti urbani e collettivi**

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati, favoriscono la creazione di orti urbani e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, anche avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 8 luglio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia), che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli orti, conformi ai requisiti previsti nell'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. I comuni predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni destinati a orti urbani e collettivi ubicati nel proprio territorio.
4. Gli orti urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, favorendo in via prioritaria i soggetti giovani, i nuclei familiari numerosi, in cui siano presenti soggetti anziani o disabili e quelli in condizione di svantaggio economico, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli orti urbani possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi sono assegnati in gestione dai comuni ad enti del terzo settore. I progetti degli orti collettivi possono prevedere la costituzione di centri di trasformazione di comunità previsti nell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).
6. Gli orti urbani e collettivi sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti o associazioni che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale.
7. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Art. 5

Orti didattici

1. Al fine di creare orti didattici, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 3 elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti previsti nel comma 1 si attengono ai requisiti di cui all'articolo 3 e possono prevedere momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Art. 6

Orti socio-terapeutici

1. Al fine di istituire orti socio-terapeutici, i comuni individuano tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le aree da destinare a orti socio-terapeutici e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni disponibili. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza.
2. Gli orti socio-terapeutici sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, ad associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di assistenza, di cura del disagio sociale e della disabilità, che abbiano sede presso il territorio comunale di riferimento e che presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
 - a) gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte nel progetto di recupero;

- b) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
 - c) utilizzo di pratiche ecocompatibili.
3. Gli assegnatari gestiscono gli orti socio-terapeutici nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Art. 7 **Misure di sostegno**

1. La Regione, attraverso appositi avvisi pubblici, concede contributi agli enti previsti nel comma 1 dell'articolo 3 per la realizzazione degli orti come definiti dall'articolo 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate apposite linee guida che definiscono le caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia di orto, le modalità di presentazione dei progetti, il regolamento-tipo per l'uso degli orti, la percentuale del cofinanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di istruttoria delle domande, i termini per realizzazione dei progetti e per la rendicontazione, la procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione delle spese, gli obblighi dei soggetti beneficiari e le forme di controllo.

Art. 8 **Disposizioni finali e clausola valutativa**

1. Gli Orti di Puglia sono dotati di apposito contrassegno da esporre all'ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.
2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.
3. la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati e di quelli finanziati.

Art. 9 **Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, quantificati in euro 100 mila per l'anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

CAPO II **Modifiche in materia di governo e uso del territorio**

Art. 10 **Modifiche alla l.r. 20/2001**

1. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), come

modificata dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025) è così modificata:

a) il comma 9 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

“9. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, se approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

9-bis. Se la Giunta regionale delibera la compatibilità del PTCP con il DRAG e con il PPTR, la Provincia o la Città Metropolitana approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la deliberazione della Giunta regionale individua modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio provinciale, entro novanta giorni adotta il PTCP adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio provinciale. In alternativa la Provincia o la Città Metropolitana ha facoltà di indire una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o un suo Assessore delegato, nonché, ai fini della conformazione e dell'adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”;

b) il comma 9 dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

“9. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, se approvato. Se il DRAG e/o il PTCP non sono stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità e rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale se esistente, ivi inclusi il PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 176/2015 ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2009, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della l.r. 56/1980, oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000.

9-bis. Se sia la Giunta regionale che la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale deliberano la compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG, con il PTCP e con il PPTR, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano individuano modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale entro novanta giorni adotta il PUG adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa il Comune può promuovere, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o un suo Assessore delegato, il Sindaco metropolitano o un suo Assessore delegato, e il Sindaco del Comune interessato o un suo Assessore nonché, ai fini della conformazione e dell'adeguamento del PUG alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

9-ter. Nei casi di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge per i quali non è previsto l'adeguamento alle previsioni del PPTR ai sensi dell'articolo 97 delle relative NTA, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale o della Giunta provinciale oppure del Consiglio metropolitano che individuano le modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale può adottare il PUG adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa, può convocare la conferenza di servizi conformemente al comma 9 bis."

c) il comma 3 quater dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

3 quater. Nel caso in cui l'adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali comunali vigenti comprende anche varianti urbanistiche rispetto agli stessi piani, fermo restando il procedimento di cui all'articolo 97 delle NTA del PPTR per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico regionale, si applica il procedimento previsto dall'articolo 11, in presenza sia di PUG ai sensi della presente legge che di PRG ai sensi della l.r. 56/1980."

Art. 11

Modifica alla l.r. 34/2023

1. Il comma 2 della l.r. 34/2023 sarà soppresso in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi del DRAG.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.31 al D.L.g. n.118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio, riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Del. Cons. n. 104 del 20/01/2024

"Ord. di Puglia. Disposizioni in materia di centri urbani, collettivi, diluati e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio"

ENTRATE

TITOLO, EPILOGO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024 (*)
		ES. AUMENTO	ES. DIMINUIZIONE	ES. AUMENTO	ES. DIMINUIZIONE	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio ripartente i dati d'interesse del Tesoriere
 Rif. Del. Com. n. 194 del 30/01/2024
 "Orti di Puglia. Disposizioni in materia di veri urbani, collettivi, dilataci e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio"
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRESSIONE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN DATA ESERCIZIO 2024 (*)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Dizionario di amministrazione						
MISSIONE	8					0,00
Programma	1	Urbanistica e edilizia abitativa				
TITOLO	1	Spese correnti				
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
TOTALE MISSIONE	8	Urbanistica e assetto del territorio				
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
TITOLO	1	Spese correnti				
Totale Programma	1	Fondo di riserva				
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
				0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	100.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 11

“Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2023

1. All’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 8, le parole: “e produce, inoltre, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l’imprenditore artigiano” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 18 della l.r. 7/2023

1. All’articolo 18 della l.r. 7/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Supporto all’insediamento e all’aggregazione delle imprese artigiane - Aree speciali dell’artigianato”;
 - b) al comma 2, le parole: “zone franche per l’artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “aree speciali dell’artigianato”.

Art. 3

Modifica all’articolo 24 della l.r. 7/2023

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 7/2023, le parole: “dalle forze di polizia” sono soppresse.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 12

“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 52 della l.r. 24/2015

1. L'articolo 52 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Collaudo impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali)

1. I nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e quelli modificati soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. I nuovi impianti sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e quelli modificati soggetti a concessione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) ed f) non possono essere posti in esercizio prima della effettuazione del collaudo previsto nel comma 4.

4. Il titolare della concessione trasmette agli uffici regionali competenti il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 24/2015

1. L'articolo 53 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Collaudo impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e gpl)

1. L'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali e gpl, sottoposti a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), sono realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), secondo quanto previsto nel comma 2.

2. A ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione trasmette agli uffici regionali competenti il

certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 24/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 24/2015 è sostituito dal seguente:
"3. Entro il termine di ultimazione dei lavori è presentato al Comune competente il certificato di collaudo prodotto da un professionista abilitato.".

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)